



il fotovoltaico
QUANTO COSTA E QUANTO RENDE



Green Power

gli incentivi /1

In Italia, da settembre 2005, è attivo un meccanismo di incentivazione, definito "Conto Energia", per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

La caratteristica fondamentale del sistema incentivante in vigore, è quella di remunerare l'energia prodotta dall'impianto attraverso un beneficio monetario, basato su un doppio sistema tariffario. Lo Stato riconosce ai cittadini e alle aziende proprietari di un impianto fotovoltaico un contributo sulla produzione di energia elettrica immessa direttamente in rete, misurata in kWh (chilowattora).

In aggiunta, per tutta l'energia autoconsumata, è prevista una tariffa premio.

Le tariffe sono riconosciute a tutti gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 1 kWp, dal GSE (Gestore Servizi Energetici), l'ente pubblico che regola l'erogazione degli incentivi. La richiesta al GSE per la concessione della tariffa incentivante deve esser fatta immediatamente dopo l'inizio del funzionamento dell'impianto fotovoltaico (entrata in esercizio).

Gli impianti di taglia inferiore ai 12 kWp accedono alle tariffe incentivanti per via "diretta" contrariamente a quelli di taglia superiore, per i quali è previsto invece un apposito registro informatico, cui sono associati tetti di spesa massima e priorità di entrata in esercizio dell'impianto in funzione di: taglia, classe energetica dell'edificio sul quale è installato, componenti dell'impianto etc.

Il valore dell'incentivo varia a seconda dell'appartenenza dell'impianto a una fascia di potenza, alla tipologia di installazione e alla data di entrata in esercizio, come indicato nelle tabelle di seguito.

il Conto Energia
prevede la
remunerazione
dell'energia
prodotta
dall'impianto
attraverso
due tariffe
incentivanti



gli incentivi /2

Primo semestre di applicazione

Intervallo di potenza (kW)	IMPIANTI SUGLI EDIFICI		ALTRI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	
	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio sull'energia consumata in sito (€/MWh)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio sull'energia consumata in sito (€/MWh)
1≤P≤3	208	126	201	119
3<P≤20	196	114	189	107
20<P≤200	175	93	168	86
200<P<1.000	142	60	135	53
1.000<P≤5.000	126	44	120	38
P>5.000	119	37	113	31

Secondo semestre di applicazione

Intervallo di potenza (kW)	IMPIANTI SUGLI EDIFICI		ALTRI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	
	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio sull'energia consumata in sito (€/MWh)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio sull'energia consumata in sito (€/MWh)
1≤P≤3	182	100	176	94
3<P≤20	171	89	165	83
20<P≤200	157	75	151	69
200<P<1.000	130	48	124	42
1.000<P≤5.000	118	36	113	31
P>5.000	112	30	106	31

Sia la tariffa omnicomprensiva, sia la tariffa premio sull'energia consumata in sito (auto consumata) possono essere incrementate nei seguenti casi:

- sostituzione di coperture con completa rimozione dell'amianto;
- impianti costituiti da componenti principali realizzati in UE/SEE.

Inoltre nel caso di moduli con funzione di serre, pensiline, pergole, barriere acustiche e tettoie la tariffa assegnata è pari alla media aritmetica delle tariffe corrispondenti al caso di impianti realizzati "su edifici" e "altri impianti".

La stessa tariffa si applica per impianti realizzati su fabbricati rurali.



gli incentivi /3

È prevista anche l'incentivazione di ulteriori due tipologie di impianti: impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione.
Il valore dell'incentivo è indicato nelle tabelle di seguito:

TARIFE INCENTIVANTI SPETTANTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione

Intervallo di potenza (kW)	tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio sull'energia consumata in sito (€/MWh)
1≤P≤20	288	186
20<P≤200	276	174
P>200	255	153

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di applicazione

Intervallo di potenza (kW)	tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio sull'energia consumata in sito (€/MWh)
1≤P≤20	242	160
20<P≤200	231	149
P>200	217	135

TARIFE INCENTIVANTI SPETTANTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A CONCENTRAZIONE

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione

Intervallo di potenza (kW)	tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio sull'energia consumata in sito (€/MWh)
1≤P≤200	259	157
200<P≤1.000	238	136
P>1.000	205	103

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di applicazione

Intervallo di potenza (kW)	tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio sull'energia consumata in sito (€/MWh)
1≤P≤200	215	133
200<P≤1.000	201	119
P>1.000	174	92

Ai sensi di quanto previsto all'art.12, comma 5 del Decreto, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono alternative al meccanismo dello scambio sul posto, al ritiro dedicato ovvero alla cessione al mercato per i soli impianti di potenza fino a 1 MW.

Gli impianti che entreranno in esercizio in V Conto Energia godranno di una tariffa incentivante "omnicomprensiva" con in aggiunta un premio sulla quota parte di energia prodotta e autoconsumata.

In alternativa alle tariffe incentivanti, possono essere attivate le convenzioni di Scambio Sul Posto e Ritiro Dedicato.

Altri incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici possono essere erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province. Qualora questi siano "in conto

capitale" possono essere cumulati agli incentivi "in conto energia" solo se la quota di incentivo in conto capitale non supera delle percentuali fissate nel decreto del 05/07/2012 che dipendono dal tipo di installazione che si intende realizzare.

Solo per i contribuenti soggetti all' imposta sul reddito delle persone fisiche (Irp) nel caso di installazione di impianti fotovoltaici è prevista la detrazione Irpef del 36%. Inoltre il DL 22 giugno 2012, ha introdotto l'aumento al 50%, con importo massimo di spesa per ogni unità abitativa pari a 96.000 €. Il tutto fino al 30 giugno 2013.

Tale detrazione non è cumulabile con gli incentivi previsti dal V Conto Energia.



Lo Scambio sul Posto

Lo Scambio sul Posto è un meccanismo che regola i costi e i benefici economici per l'immissione e il prelievo dell'energia elettrica dalla rete. Tale disciplina è stata recentemente rivista e aggiornata con l'introduzione del Testo Integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo Scambio sul Posto (TISP), Delibera dell'Autorità dell'Energia elettrica e gas (AEEG) n° 74/2008 e con la successiva Delibera n° 186/2009.

Dal 1/1/2009 tale servizio è gestito esclusivamente dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Possono beneficiare di questo sistema tutti gli impianti allacciati alla rete che producono energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili e che hanno una potenza non superiore a 200 kW (fotovoltaico, mini-eolico, mini-idro, ecc.), per tutta la durata di vita utile dell'impianto.

Il funzionamento è il seguente: l'energia (kWh) prodotta dall'impianto e non assorbita dalle utenze elettriche (lampade, elettrodomestici, macchinari) viene immessa in rete e misurata da un apposito contatore. Tale energia viene valorizzata secondo quanto previsto dalla suddetta Delibera dell'Autorità dell'Energia elettrica e gas e con cadenza trimestrale il GSE corrisponde al cliente finale il corrispettivo economico corrispondente.

Nel caso di saldo positivo, tra il valore dell'energia immessa in rete e il valore di quella prelevata risultante dal conguaglio annuale, l'importo eccedente la spesa sostenuta dal cliente nell'anno viene conservato come credito economico per gli anni successivi, senza alcuna scadenza temporale e senza rivalutazione economica dell'importo negli anni successivi. In alternativa al credito economico il cliente può chiedere la liquidazione dell'importo sul proprio conto corrente. In questo caso tale importo sarà soggetto a tassazione.

La recente Legge 99/09 ha introdotto la possibilità per i Comuni fino a 20.000 abitanti e il Ministero della Difesa di attivare lo scambio sul posto anche senza la coincidenza del punto di immissione e del punto di prelievo. La convenzione di scambio sul posto può essere attivata solo in alternativa alle tariffe incentivanti.



la vendita di energia elettrica

La parte di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico che non viene consumata dalle utenze (illuminazione, elettrodomestici, macchine, ecc.) viene ceduta alla rete elettrica di distribuzione. Tale quota di energia può essere venduta al GSE, attraverso il cosiddetto Ritiro Dedicato, a un prezzo stabilito dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas.

Per poter vendere energia elettrica è necessario:

- stipulare ogni anno una convenzione con il GSE che ha un costo variabile in funzione dell'energia venduta;
- espletare le pratiche per l'officina elettrica (solo per impianti >20 kWp).

La vendita dell'energia elettrica esclude la possibilità di beneficiare del servizio di Scambio sul Posto e può essere attivata solo in alternativa alle tariffe incentivanti.



AUTOCONSUMARE LA PROPRIA ENERGIA: IL PREMIO PER L'AUTOCONSUMO

Il premio per l'autoconsumo è stato ideato per favorire la generazione distribuita e ridurre i sovraccarichi della rete. Massimizzando l'autoconsumo - cioè consumando in fascia diurna l'elettricità prodotta dall'impianto fotovoltaico per le proprie esigenze - l'utente potrà accrescere i benefici economici: i kWh prodotti ed autoconsumati sono remunerati attraverso la "tariffa premio sull'energia consumata in sito" e consentono un risparmio sulla bolletta.

leggi e delibere di riferimento

- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 224/2000
- Decreto Legislativo 387/2003
- Decreto Ministeriale 28/07/2005
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 34/2005
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 188/2005
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 28/2006
- Decreto Ministeriale 06/02/2006
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 40/2006
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 260/2006
- Decreto Ministeriale 19/02/2007
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 90/2007
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 280/2007
- Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 74/2008 (TISP)
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 99/2008 (TICA)
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 01/2009
- Decreto Ministeriale 18/12/2008
- Decreto Ministeriale 02/03/2009
- Legge n. 99 del 23/7/2009
- Decreto Ministeriale 06/08/2009
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 130/2009
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 186/2009
- Decreto Ministeriale 06/08/2010
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 125/2010 (aggiornamento del TICA)
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 127/2010 (aggiornamento del TISP)
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 181/2010
- Decreto Legislativo 28/2011 del 03/03/2011
- Decreto Ministeriale 05/05/2011
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 051/2011
- Decreto Ministeriale 05/07/2012
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 292/2012

